Accordo Quadro Territoriale Regione Lazio per la detassazione dei premi di risultato e/o servizi di welfare

In data 16 Gennaio 2017 presso la sede CNA Lazio in Roma Viale Guglielmo Massaia 31 si sono incontrati:

CNA LAZIO rappresentata dal Presidente sig.re Danilo Martorelli

CONFARTIGIANATO IMPRESE LAZIO rappresentata dal Presidente sig.re Zsolt Keszi

CASARTIGIANI LAZIO rappresentata dal sig.re Angelo Fornari

CLAAI LAZIO rappresentata dal sig.re Paolo Sebaste

e

CGIL LAZIO rappresentata dalla sig.ra Donatella Onofri

CISL LAZIO rappresentata dalla sig.ra Rosita Pelecca

UIL LAZIO rappresentata dal sig.re Agostino Calcagno e dal sig. Pierluigi Talamo

Premesso che

- La legge di Stabilità per l'anno 2016 (l.n. 208/2015, artt. 1, cc. 182-190 come integrata e modificata dalla legge di Stabilità per l'anno 2017) ha ripristinato l'agevolazione fiscale per i premi di produttività, prevedendo un beneficio di natura fiscale che insiste sul reddito da lavoro dipendente e, in particolare, sulle retribuzioni legate a premi di risultato o sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;
- Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 Marzo 2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182,189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- Con la nota direttoriale del 22 luglio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti operativi in merito al deposito degli accordi collettivi in materia di premi di risultato;
- Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato, in data 23 novembre 2016, un accordo interconfederale per la definizione di accordi territoriali quadro sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini previsti dalle citate norme;
- Che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi del predetto Accordo Interconfederale nazionale, la contrattazione collettiva di II livello con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016.

B

40

70

The Share

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile dalle imprese che abbiano alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

- a) Siano associate alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo;
- b) applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie il presente Accordo;
- c) conferiscano espresso mandato ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie il presente Accordo.

L'Accordo si applica alle imprese che al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 3 eroghino premi di risultato ovvero eroghino somme per la partecipazioni agli utili, oggetto di cd. Detassazione.

Esso è valido ai lavoratori dipendenti da imprese come sopra individuate, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lazio, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori del suddetto territorio.

Il presente accordo può essere altresì applicato ai dipendenti degli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle parti in epigrafe, comprese le strutture bilaterali.

L'accordo si applica anche nei confronti dei dipendenti a tempo parziale, i quali beneficeranno del premio in misura percentuale, proporzionata all'orario di lavoro prestato.

L'accordo si applica anche ai lavoratori assunti nel corso dell'anno. Nei confronti di questi l'erogazione del premio verrà conteggiata nella misura di un dodicesimo dell'ammontare totale del premio per ogni mese di lavoro effettivamente prestato.

Art. 2

Imprese che stipulano accordi aziendali

Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle parti sociali datoriali indicate in epigrafe, nelle quali non è costituita una Rappresentanza Sindacale Aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, si avvalgono dell'assistenza delle predette associazioni aventi competenza sindacale cui aderiscono o conferiscono espresso mandato.

Art. 3

Principi generali sugli indicatori e indici di misurazione

I premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016, ivi compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 21) "Altro (indicare)" della medesima sezione 6.

A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n.28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento sia effettivo e possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo, che può anche essere inferiore a un anno, attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.

Pertanto, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati (criterio di incrementalità), anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati nei commi che precedono, rispetto al risultato registrato dallo stesso

da

2

2

R

An

indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente comma 2.

Art.4 Adesione del datore di lavoro all'Accordo

I datori di lavoro che si avvarranno del presente Accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Tale comunicazione verrà tempestivamente trasmessa dall'Impresa anche al Comitato di cui al successivo articolo 7, tramite il modello allegato al presente accordo (All.1) all'indirizzo email detassazione.accordoguadrolazio@eblart.org

Nella comunicazione verrà precisato:

- a) il periodo preso a riferimento
- b) l'indicatore o gli indicatori adottati;
- c) il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o gli indicatori adottati;
- d) la composizione del premio;
- e) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (come previsto dalla Sez.4 del modulo allegato al Decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa la possibilità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare come stabilito dall'art. 5 che segue.

Il datore di lavoro che applica il presente accordo, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al Comitato di cui al successivo articolo 7 (All. 2), all'indirizzo email detassazione.accordoguadrolazio@eblart.org

Le parti si danno atto che ai sensi dell'art.1, c. 183, L.208/2015, ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Art.5 Opzione Welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo, indicheranno se vi è la possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sottoforma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), anche attraverso l'eventuale coinvolgimento degli Enti Bilaterali, così come stabilito ai sensi dell'art. 51 del Tuir, fermo restando che essi devono intendersi sostitutivi, in tutto o in parte, dell'erogazione delle somme di cui all'art.1, c.182, L.208/2015 così come integrata/modificata dalla legge di Stabilità per l'anno 2017.

Il tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale opzione, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.28/E del 15 giugno 2016.

Art. 6 Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazioni del lavoro

Ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente Accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 2016 e della Circolare n.28/E.

My &

LC.



Sul

Art. 7

Comitato Bilaterale sulla Produttività

Le parti firmatarie del presente accordo istituiranno un "Comitato Bilaterale sulla Produttività" a livello regionale, composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie che avrà il compito:

- a) di valutare la conformità al presente accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 4 (All.1);
- b) di valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
 - Il comitato effettuerà la valutazione di conformità entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 (All.1)
 - Il Comitato provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale nazionale del 23 novembre 2016 anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'Accordo stesso.
 - Nell'ambito del Comitato, l'azienda sarà rappresentata dall'Organizzazione datoriale firmataria alla quale aderisce o conferisce mandato, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Il comitato Bilaterale sulla Produttività opererà presso l'Eblart (Ente bilaterale del Lazio per l'artigianato)

Art. 8 Deposito e dichiarazione di conformità

Il presente Accordo sarà depositato per via telematica a cura della CNA LAZIO, nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del DM 25 marzo 2016 utilizzando il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.

I datori di lavoro che intendono applicare il presente Accordo, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il medesimo Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.

Art. 9 Disposizioni finali

Le parti si impegnano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche al fine di favorire una corretta applicazione dello stesso.

Il presente accordo che ha natura sperimentale, ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 Dicembre 2018. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima con raccomandata a/r.

Resta inteso che il presente accordo si rende applicabile automaticamente a future disposizioni legislative in materia di detassazione dei premi di risultato intervenute nel periodo di vigenza dello stesso ove compatibile.

Letto, confermato/e sottoscritto

CNA LAZIO INPRESE LAZIO .

CASARTIGIANI LAZIO MASSIONES LINO

CLAAI LAZIO

CISL LAZIO

UIL LAZIO

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO TERRITORIALE LAZIO PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' E/O SERVIZI DI WELFARE E DI DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

Dichiarazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro Territoriale Regione Lazio per la detassazione dei premi di risultato e/o servizi di welfare sottoscritto in data 16 Gennaio 2017 da Confartigianato Imprese Lazio, Cna Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio, Cgil, Cisl, Uil

In qualità di legale rappresentante della Società		
Numero dipendenti		
Codice fiscale		
Matricola Inps		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Con sede legale in		Prov
Indirizzo	CAP	TEL
Con sede operativa in		Prov
Email		

Preso atto di quanto contenuto nell'accordo Quadro Territoriale sottoscritto in data 16 Gennaio 2017 da Confartigianato Imprese Lazio, Cna Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio, Cgil, Cisl, Uil

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- la volontà di aderire all'Accordo Quadro Territoriale
- di rientrare nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1) dell'Accordo Quadro Territoriale
- di aver istituito un premio di risultato con riferimento a quanto sotto indicato
- il periodo congruo di cui all'art. 3) dell'Accordo Quadro Territoriale, preso a riferimento per la misurazione degli indicatori di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione è il seguente (esempio : trimestre, semestre, anno ecc.....)
- di aver adottato il seguente/i seguenti indicatore/indicatori per la misurazione degli incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione (barrare la/le casella/caselle)

	INDICATORI		INDICATORI
۵	Volume della produzione/n. dipendenti	O	Rapporto costi effettivi/costi previsti
, O	Fatturato o VA di bilancio/n.dipendenti		Riduzione assenteismo
	MOL/VA di bilancio	0	Numero brevetti depositati
	Indici di soddisfazione del cliente	Ω	Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
	Diminuzione numero riparazioni, rilavorazio ni		Riduzione dei consumi energetici
	Riduzione degli scarti di lavorazione	0	Riduzione numero infortuni
0	% di rispetto tempi di consegna		Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
D	Rispetto previsioni di avanzamento lavori	0	Riduzione tempi di commessa
	Modifiche organizzazione del lavoro	0	Ristorni
Ω	Lavoro agile (smart working)	0	Altro ()
	Modifiche ai regimi di orario		

Sul

Sper 1

Le P

	•	Che il Valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore/indicatori sopra indicato/indicati nel periodo congruo di cui sopra opera nel seguente modo con riferimento ai seguenti parametri (indicare il livello attesci di incremento/miglioramento dei valori dell'indicatore/indicatori sopra indicato/i ai fini dell'erogazione de premio. Esempio: il premio verrà erogato al verificarsi dell'incremento del% dell'indicatore Volume della produzione/n. dipendenti rispetto ai risultati ottenuti nel periodo
£!	•	Composizione del premio: (Se il premio è in funzione del risultato ottenuto in vari indicatori esplicitare il peso di ogni indicatore Esempio: 80% legato all'incremento/miglioramento di valore dell'indicatore X + 20% legato all'incremento/miglioramento di valore dell'indicatore Y)
J 4	redditivi riferime lavoro".	dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, tà, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con nto a "Modifiche organizzazione del lavoro", "Lavoro agile (smart working)" e "Modifiche ai regimi di orario di
Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold		La previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro Modalità di corresponsione:
	•	La previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi, corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) SI NO
1	(Luogo e	Firma dell'azienda

Du B

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PREMIO EROGATO - Dichiarazione di cui all'art. 4) Accordo Quadro Territoriale Lazio per la detassazione dei premi di produttività e/o servizi di welfare sottoscritto in data 16 Gennaio 2017 da Confartigianato Imprese Lazio, Cna Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio, Cgil, Cisl, Uil

Il sottoscritto	
In qualità di legale rappresentante della s	Società
Numero	
dipendenti	
Codice fiscale	
Matricola Inps	
Con sede legale in	Codice Ateco
	Prov
Indirizzo	Prov
Con sede operativa in	
	Prov
Email	
Confartigianato Imprese Lazio, Cna La comunicazione di Adesione all'Accordo C di risultato (All.1) trasmessa in data	
L	Dichiara sotto la propria responsabilità:
	ella fase di comunicazione del premio per il seguente periodo oggetto di (specificare il periodo oggetto della verifica che ha dato diritto
Le risultanze alla base della corresponsio	ne del premio sono le seguenti:
le-	
(Luogo e data),	Firma dell'azienda
LEADE C MALAI,	

Jul 8